

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 –
VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI
E DEGLI UFFICI.

Nr. Progr. **10**
Data **30/01/2018**
Seduta NR. **4**
Titolo **1**
Classe **9**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIOTTO* questo giorno *TRENTA* del mese di *GENNAIO* alle ore *10:30* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 –
VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI E
DEGLI UFFICI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 181 del 22.12.2016 con la quale si è provveduto ad adottare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018;
- n. 90 del 13.06.2017 con la quale si è provveduto ad adottare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ;
- n. 165 del 30.11.2017 con la quale è stato modificato il Piano triennale di fabbisogno del personale approvato con deliberazione n. 90 del 13.06.2017 procedendo alla soppressione della prevista assunzione a termine per 24 mesi di una figura professionale con C.F.L. di n. 1 “Specialista della Comunicazione” Cat. D1 da assegnare all’Area Amministrativa ed Innovazione;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” nel quale è prevista l’approvazione da parte degli Enti Locali del Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché, come previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4.1, la programmazione delle risorse umane;

Premesso che:

- l’avvio delle procedure di reclutamento di personale avviene sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 449/1997 a mente del quale gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, provvedono alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prescrive che il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti siano elaborati con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 6, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), relativamente alla definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che le Amministrazioni Pubbliche inadempienti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- in sede di prima applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, tale divieto si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle relative linee di indirizzo (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017);

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, impone l'obbligo, per gli Enti soggetti al Patto di stabilità, di assicurare la riduzione delle spese di personale da raggiungersi attraverso interventi di riduzione dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente, di razionalizzazione delle strutture, di contenimento dei costi della contrattazione decentrata integrativa;
- l'art. 1, comma 557-bis, della Legge n. 296/2006, definisce spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente¹;
- l'art. 1, comma 557-ter, ove si prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;
- l'art. 1, comma 557-quater, che dispone agli Enti di assicurare nell'ambito della Programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Richiamato il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico sul Pubblico Impiego, intervenendo sul sistema di individuazione dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al duplice scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Dato atto che le nuove disposizioni prevedono il progressivo superamento della "dotazione organica" come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del "Piano triennale dei fabbisogni di personale" con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;

Atteso che il Piano dei fabbisogni triennale deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

Tenuto presente:

- l'art. 89, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che stabilisce che gli enti locali *"provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;
- l'art. 91 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000, a mente del quale ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione delle spese di personale;

¹ Vedi Corte dei Conti Regione Emilia Romagna n. 34/2015

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni *di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018*" e impone agli enti di effettuare politiche di personale ed assunzionali in modo coordinato con tutti gli enti collegati in modo da perseguire l'obiettivo di "*... una graduale riduzione della percentuale tra spesa di personale e spese correnti*";
- l'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014 (convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114) in base al quale per il contenimento della spesa di personale va assicurato il rispetto al valore medio del "triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (quindi triennio 2011/2013);
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 relativamente al tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato (50% della spesa dell'anno 2009) e per lavoro flessibile (interinale, cfl);
- l'art. 11, comma 4, del D.L. n. 90/2014 in base al quale le limitazioni di cui all'art. sopracitato non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. Resta fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha radicalmente ridotto le percentuali suddette, prevedendo in particolare l'art. 1, comma 228, in base al quale "Le Amministrazioni di cui ... possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ... nel limite di contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente ...";
- l'art. 1, comma 228, 2° periodo, Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 50/2017²;

2 Comma 228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.omissis.... Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. (14) (18)

- il comma 479 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017), prevede “per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il Decreto del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 263, comma 2, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016 (convertito in Legge 07.08.2016 n. 160), che ha abrogato la lettera a) del comma 557 della Legge n. 296/2006, relativa all’obbligo di riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti;
- l’art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, con modifica all’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, viene introdotta la possibilità per i Comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione dei Comuni di cui fanno parte;
- l’art. 22, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 semplifica il trasferimento di personale tra l’Unione ed i Comuni aderenti, nonché tra i Comuni medesimi al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 non si applicano al passaggio di personale tra l’Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. In tale contesto, quindi, il passaggio tra le amministrazioni interessate avviene senza l’espletamento della consueta procedura di mobilità volontaria, che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, di un bando in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, con indicazione dei requisiti e le competenze professionali da possedere;
 Precisato che:
- l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 ha previsto il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);
- l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015, integrando il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 ha poi previsto, oltre al cumulo dal 2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- il riferimento “*al triennio precedente*” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015), quindi a decorrere dal 2014 è possibile cumulare alle facoltà assunzionali di ciascun anno di riferimento anche i “resti” non utilizzati nel triennio precedente (a ritroso) per effettuare nuove assunzioni di personale. Parallelamente, sempre a decorrere dal 2014, è possibile cumulare, in sede di programmazione triennale di personale, le risorse per effettuare nuove assunzioni nell’arco del medesimo triennio (futuro);
- la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “*Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*”;
- il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 6, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), relativamente alla definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale, che stabilisce sinteticamente quanto segue:
 - le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all’art. 6 (fra i quali la Programmazione triennale di cui all’art. 39 della Legge n. 449/1997) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
 - l’avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 449/1997;

Considerato che il Piano triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, nonché eventuali eccedenze e sovrannumeri ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazioni rese dai Direttori di Area e depositate agli atti³;

Dato atto che:

- sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 47, Legge n. 311/2004, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente (ora “pareggio di

³ Acquisite al P.G. Unione Terred’Acqua n. 16131, 16150 e 16151 del 19/12/2017 e n. 16192 del 20/12/2017

bilancio”); viceversa, come previsto dall’art. 14, comma 7, D.L. n. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate “neutre” e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;

- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007) ed è pertanto considerata nuova assunzione;
- i vincoli assunzionali di cui all’art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (art. 3, comma 6, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014);

Tenuto presente che restano confermati i seguenti principi:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell’anno precedente, relativamente a rapporti a tempo indeterminato;
- con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);

Vista la Legge n. 448/2001, in particolare l’art. 19 - comma 8⁴ - il quale, relativamente alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli Organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Considerato che il Comune di Anzola dell’Emilia:

- ha rispettato nell’anno 2016 il nuovo vincolo di finanza pubblica previsto dall’art. 1, commi 720, 721 e 722, della Legge n. 208/2015, così come risulta dalla certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 trasmesso alla RGS in data 28.03.2017 (Prot. n. 6451);
- sta rispettando il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2017 come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2017; (art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016);
- sta rispettando il vincolo del pareggio di Bilancio per l’anno 2018 come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 20.12.2017 (art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016);

⁴ “A decorrere dall’anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 13.06.2017, esecutiva, ha approvato il PEG – Piano della Performance 2017/2019, contenente il Piano degli Obiettivi ed il Piano Performance unificati organicamente nel PEG;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11.01.2018, esecutiva, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2018/2020 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – Parte Finanziaria con assegnazione delle risorse ai Direttori d'Area e/o ai Responsabili di Servizio incaricati;
- ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa stabilito dall'art. 1, comma 557, e seguenti della Legge 27.12.2016 n. 296, come modificato con D.L. n. 90/2014;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e non ha dichiarato nell'ultimo anno eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità i propri dipendenti (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- con il Piano di fabbisogno triennale del personale ottempera al rispetto dei parametri di cui al comma 557, art. 1 della Legge n. 296/2006, relativamente all'obbligo di riduzione della spesa di personale;
- provvede alla revisione della dotazione organica esistente per la riorganizzazione e razionalizzazione della struttura come da art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2017 (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- non versa nelle situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- ha rispettato i termini di approvazione del Bilancio di Previsione (2018), ha rispettato i termini di legge per il Conto Consuntivo (2016) e del Bilancio Consolidato (2016) nonché ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196; D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160) entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tali documenti);
- ha adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti (Art. 9, comma 3bis, D.L. n. 185/2008);
- ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio dell'anno precedente rispettando il termine previsto e nello specifico entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del Rendiconto di gestione;
- ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 24.12.2012, n. 243 (art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016 e Circolari RGS n. 17/2017);

Dato atto:

- che la spesa derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri da destinare con successivo provvedimento nel rispetto dei vincoli di legge alla contrattazione decentrata integrativa, è prevista negli schemi di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 e di Bilancio Pluriennale 2018/2020;
- che il limite contrattuale per l'incremento del fondo, salario accessorio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 ammonta ad € 22.890,50 corrispondente alla percentuale massima dell'1,2% del Monte salari - dipendenti del 1997;

- che la spesa del personale ricalcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2008 n. 34748, e 28 febbraio 2008 n. 8, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21.01.2010, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14 del 28.12.2011, presenta il seguente andamento:
 - spesa di personale anno 2011 € 2.983.549,64 (con ASP);
 - spesa di personale anno 2012 € 2.932.422,00 (con ASP);
 - spesa di personale anno 2013 € 2.928.464,69 (con ASP) – consuntivo senza ASP € 2.638.758,55;
 - media triennio 2011/2013 € 2.948.145,44 (con ASP) – senza ASP € 2.870.379,75;
 - che la spesa di personale per l'anno 2018 (attualmente quantificata in € 2.841.941,84) dovrà comunque essere inferiore ad € 2.870.379,75 e che nel predetto calcolo troveranno applicazione le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale 1/2015;

Visto che il Comune di Anzola dell'Emilia è un Ente con popolazione superiore a 10.000 (n. 12.281 abitanti al 31.12.2016) e il rapporto dell'Ente stesso risulta essere 1/172 rientrando pertanto nella fattispecie in quanto il rapporto tra dipendenti e popolazione è inferiore a 1/158 (rapporto medio dipendenti/popolazione previsto per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti) definito dal D.M. 10.04.2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente;

Considerato che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici definiti negli strumenti di programmazione adottati dall'ente avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e dei Contratti collettivi nazionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti, anche attivando processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento della qualità dei servizi comportanti un aumento delle prestazioni del personale in servizio, cui non può farsi fronte unicamente attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili;

Dato atto che in ottemperanza all'obiettivo previsto nel Peg/Performance anno 2017 di procedere ad una riorganizzazione del Servizio Comunicazione si è predisposto il nuovo organigramma con le relative modifiche apportate;

Ritenuto altresì che:

- la capacità assunzionale 2018 ammonta ad € 141.884,62 pari al 75% della spesa del personale che presumibilmente cesserà nell'anno 2017;
- all'1.01.2018 la capacità assunzionale del Comune di Anzola dell'Emilia è pari ad € 141.884,62 e tenuto conto che il budget relativo ai resti dell'anno 2015 sulle cessazioni 2014, pari ad € 20.128,28 potrà essere utilizzato solo entro il 31.12.2018;

Tenuto presente che il reclutamento di personale potrà avvenire mediante ricorso prioritario alla mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ed anche intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non genera alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;

Atteso che in applicazione della propria deliberazione n. 181 del 22.12.2016, esecutiva, si è provveduto:

- con determinazione n. 229 dell'11.05.2017 del Responsabile del Servizio Personale ad assumere un dipendente con C.F.L. in qualità di "Istruttore Amministrativo Contabile" Cat. C per il Servizio Edilizia dal 15.05.2017;
- con determinazione n. 279 del 08.06.2017 del Responsabile del Servizio Personale ad assumere un dipendente in qualità di "Istruttore Amministrativo Contabile" Cat. C per il Servizio URP e Demografici;

Atteso che in applicazione della propria deliberazione n. 90 del 13.06.2017 si è provveduto:

- con determinazione n. 150 del 30.03.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione ad assumere una figura con C.F.L. di "Istruttore Tecnico" Cat. C per il Servizio Edilizia dal 02.04.2017;
- con determinazione n. 278 del 08.06.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione ad assumere una figura di "Istruttore Tecnico" Cat. C5 per il Servizio Ambiente;
- con determinazione n. 299 del 27.06.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione ad assumere una figura con C.F.L. di "Istruttore Tecnico" Cat. C per il Servizio Lavori Pubblici/Manutenzione dal 19.07.2017;
- con determinazione n. 396 del 23.08.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione sono state incrementate le ore di lavoro da 18 a 24 settimanali per la dipendente assunta ai sensi dell'art. 90 T.U.E.L.;
- con determinazione n. 398 del 24.08.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione sono state incrementate le ore di lavoro da 18 a 24 settimanali per la figura di Pedagogista Cat. D1;
- con determinazione n. 466 del 13.10.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione è stato disposto il comando in uscita di una figura di "Funzionario Amministrativo Contabile" Cat. D3 presso il Comune di Valsamoggia dal 16.10.2017 fino al 31.12.2017;
- con determinazione n. 494 del 25.10.2017 del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione ad assumere una figura in qualità di "Istruttore Amministrativo Contabile" Cat. C per il Servizio URP e Demografici;

Evidenziato che:

- con determinazione n. 399 del 24.08.2017, successivamente rettificata con determinazione n. 410 del 30.08.2017, del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione è stato disposto il trasferimento, negli organici del Comune di Bologna, di una figura di Cat. Giur. C a decorrere dal 04.09.2017;
- si è preso atto delle dimissioni volontarie rassegnate da un dipendente a tempo indeterminato profilo professionale "Operaio Professionale" Cat. B3 a decorrere dal 01.08.2017 (ultimo giorno di servizio il 31.07.2017);
- si è preso atto delle dimissioni volontarie rassegnate da un dipendente a tempo indeterminato profilo professionale "Operatore Amministrativo" Cat. B1 a decorrere dal 01.09.2017 (ultimo giorno di servizio il 31.08.2017);
- si è preso atto delle dimissioni volontarie rassegnate da un dipendente a tempo indeterminato profilo professionale "Funzionario Tecnico" Cat. D1 a decorrere dal 01.10.2017 (ultimo giorno di servizio il 30.09.2017);

Preso atto che l'Amministrazione:

- in esito alle assunzioni recentemente effettuate con CFL per 12 mesi, alle selezioni pubbliche effettuate per mobilità volontaria ex art. 30 del TUIPI ed in corso, tenute presenti le dimissioni rassegnate e le domande di mobilità in uscita presenti agli atti, evidenzia la necessità di rimodulare l'intera struttura organizzativa, al fine della massima razionalizzazione e valorizzazione delle risorse disponibili per assicurare prioritariamente le risorse ai servizi di staff particolarmente sottodimensionati rispetto al fabbisogno emerso;
- in relazione alla suddetta situazione evidenzia la necessità di rivedere il Piano occupazionale di cui alla propria deliberazione n. 90 del 13.06.2017 e successiva n. 165 del 30.11.2017 con la definizione del fabbisogno di personale complessivamente inteso nelle diverse articolazioni della struttura organizzativa così come segue:

POSTI SOPPRESSI

- n. 1 profilo professionale "Educatore Nido d'Infanzia" Cat. C1;
- n. 1 profilo professionale "Assistente Tecnico" Cat. C1 ;
- n. 1 profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" Cat. C1 pt 32/36;

POSTI ISTITUITI

- n. 1 profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" Cat. C1;
- n. 2 profilo professionale "Istruttore Tecnico" Cat. C1;

Preso atto che a seguito delle sopra esposte motivazioni evidenziate dall'Amministrazione comunale, si rende necessario approvare la modifica alla Dotazione Organica approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 181/2016, garantendo la necessaria neutralità finanziaria, come impone l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 ed il Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020;

Dato atto che il Comune di Anzola dell'Emilia:

- ha rispettato nell'anno 2016 il nuovo vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015, così come risulta dalla certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di Bilancio 2016 del 28.03.2017 trasmesso alla RGS in data 28.03.2017 (Prot. n. 6451);
- sta rispettando il vincolo del pareggio di Bilancio per l'anno 2017 come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2017;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione e dei Rendiconti;
- è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 nel testo introdotto dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) come risulta dalle dichiarazioni dei Direttori di Area, depositate agli atti;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20.12.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG - 2018/2020 – Parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con il presente provvedimento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo ed organizzativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Dato atto che l'Ente in apposito incontro tenutosi in data 22 gennaio 2018 ha assicurato informazione del presente atto alle R.S.U. aziendali e alle OO.SS. per quanto di competenza;

Richiamato, inoltre, il verbale del 22 gennaio 2018⁵ conservato agli atti, con il quale il Revisore dei Conti di questo Ente certifica che l'atto di Programmazione triennale di fabbisogno di personale è stato predisposto nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, come previsto dall'articolo 19, comma 8, Legge n. 448 del 28.12.2001 "Finanziaria 2002" e ne riporta il parere favorevole;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione Terred'Acqua n. 19 del 29.06.2017 avente ad oggetto il provvedimento di sostituzione della Responsabile del Servizio Personale durante o in assenza di quest'ultima;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Coordinatore delle figure apicali dell'Unione, in ordine alla regolarità tecnica, in assenza della Responsabile del Servizio Personale, in applicazione del Decreto del Presidente dell'Unione Terred'Acqua n. 19/2017;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono interamente confermate e richiamate, per assicurare lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa riconosciuta dalla norma:

- 1) Di approvare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e la Dotazione Organica rimodulata in relazione alle strategie di mandato ed al fabbisogno triennale programmato, per come riportati negli allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di modificare il Piano triennale di fabbisogno del personale approvato con deliberazione n. 90 del 13.06.2017 e n. 165 del 30.11.2017 procedendo come segue:

⁵ Acquisito al p.g. Unione Terred'Acqua n. 1034 del 23/01/2018

ANNO 2018

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	AREA	NOTE
1	Collaboratore Tecnico	B3	Tecnica	Assunzione tempo determinato
1	Funzionario Amministrativo Contabile	D3	Amministrativa ed innovazione	
1	Istruttore Tecnico _LLPP Manutenzione	C1	Tecnica	Trasformazione CFL
1	Istruttore Tecnico Edilizia	C1	Tecnica	Trasformazione CFL
1	Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C	C1	Tecnica	Copertura posto che si renderà vacante
1	Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C	C1	Amministrativa ed innovazione	
1	Istruttore art. 90 TUEL			Trasformazione rapporto da tempo parziale 24 ore a tempo pieno 36/36

ANNO 2019

1	Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C	C1	Economico/Finanziaria e Controllo
---	--	----	-----------------------------------

ANNO 2020

NESSUNA ASSUNZIONE

- 3) Di autorizzare sin da ora il Servizio Personale ed Organizzazione dell'Unione Terred'acqua, qualora il Sindaco, con comunicazione ufficiale, manifesti la necessità di procedere a mobilità in entrata ai sensi dell'art. 34 bis o 30 D.Lgs. n. 165/2001 (personale proveniente da enti soggetti ai limiti finanziari e assunzionali) a fronte di mobilità volontaria in uscita allo stesso titolo, a procedere con gli atti conseguenti;

- 4) Di autorizzare sin da ora il Servizio Personale ed Organizzazione dell'Unione Terred'acqua, all'inoltro di richieste per lo scorrimento di graduatorie vigenti di concorso pubblico per posti di uguale categoria ed analogo profilo professionale approvate negli enti aderenti l'Unione e l'Unione stessa, qualora i procedimenti di mobilità artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 vadano deserti solo qualora la capacità assunzionale lo consenta;
- 5) Di autorizzare sin da ora il Servizio Personale ed Organizzazione dell'Unione Terred'acqua, qualora il Responsabile competente esprima l'esigenza ed il Responsabile del Servizio Finanziario attesti il rispetto delle disponibilità di Bilancio e dei vincoli di finanza pubblica vigenti, ad avviare eventuali procedure relative alla trasformazione in tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente a part time, sempreché il relativo posto in organico sia ancora vacante e compatibilmente con il rispetto del tetto di spesa del personale e della capacità assunzionale;
- 6) Di autorizzare altresì la Dirigenza dell'Ente, a proprio insindacabile giudizio, a porre in essere rapporti di lavoro flessibile (comandi in entrata, e convenzioni e tempo determinato) al verificarsi delle condizioni che ne rendano indispensabile l'adozione, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi dagli stessi gestiti, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei limiti finanziari, di spesa del personale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- 7) Di autorizzare il Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'acqua all'attuazione degli adempimenti di competenza;
- 8) Di modificare l'Organigramma dei servizi e degli uffici come da allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 9) Di autorizzare l'invio della presente deliberazione al Revisore dei Conti, alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, al Servizio Personale ed Organizzazione dell'Unione Terred'acqua, alle R.S.U. aziendali, alla CUG e alle OO.SS;

Con separata votazione ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di dare seguito agli atti conseguenti con la massima celerità.

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2018

DOTAZIONE ORGANICA ELENCO POSTI, CATEGORIA E PROFILI PROFESSIONALI		VIGENTE
--	--	---------

Categoria	Profilo professionale	n. posti previsti
D3G	Funzionario amministrativo contabile	4
	Funzionario tecnico	1
Totale posti previsti in Categoria D3G		5


Categoria	Profilo professionale	n. posti previsti
D1G	Funzionario amministrativo contabile	9
	Funzionario Tecnico	3
	Funzionario Tecnico P/T 50%	2
	Specialista della comunicazione	1
	Assistente Sociale	3
	Specialista sistemi socio educativi	1
	Specialista sistemi socio educativi p/t 18/36	1
Funzionario addetto alle attività culturali	2	
Totale posti previsti in Categoria D1G		22

Categoria	Profilo professionale	n. posti previsti
C	Istruttore amministrativo contabile	19
	Istruttore amministrativo contabile p/t 32/36	0
	Istruttore tecnico	6
	Assistente tecnico	1
	Educatore nido d'infanzia	5
	Educatore nido d'infanzia p/t 18/36	1
	Istruttore socio culturale	1
Totale posti previsti in Categoria C		33

Categoria	Profilo professionale	n. posti previsti
B3	Operatore amministrativo	4
	Operaio professionale	12
	Operatore addetto alla produzione pasti	2
Totale posti previsti in Categoria B3G		18

Categoria	Profilo professionale	n. posti previsti
B1	Operatore amministrativo	3
	Operatore addetto all'infanzia e handicap	4
Totale posti previsti in Categoria B1		7

RIEPILOGO GENERALE		
Totale posti attualmente previsti in categoria	D3G	5
	D1G	22
	C	33
	B3G	18
	B1	7
Totale complessivo posti previsti in dotazione organica		85



PROSPETTO ELABORATO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 - ART. 1 CO.
228 L. 208/2015

ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 3 ART. 4 D.L. N. 78/2015

PROSPETTO ELABORATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017)
(calcoli effettuati al netto dei contributi e irap e posizione iniziale) 20 12 2017

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Personale cessato/presunte future cessazioni

Cessazioni Anno 2013 - Assunzioni Anno 2014	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
<i>Nessuna cessazione</i>		

Cessazioni Anno 2014 - Assunzioni Anno 2015	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Rabbi	10.616,70	
Finelli	22.930,44	
Totale	33.547,14	
Calcolo 60% (art. 3 co. 5 D.L. 90/2014)		20.128,28
Parte residua		

Cessazioni Anno 2015 - Assunzioni Anno 2016	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Montesello	21.233,41	
Zamboni	19.897,15	
Andreotti	21.233,41	
Totale	62.363,97	
Calcolo 75% (Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015)		46.772,98
Parte residua		

cessazioni Anno 2016 - Assunzioni Anno 2017	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Stanzani Sergio	19.217,64	
Totale	19.217,64	
Calcolo 75% (Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 1, D. L. n. 50/2017)		14.413,23
Parte residua		

Totale parziale per assunzioni 2017 (residui triennio precedente) 81.314,49

ASSUNZIONE TARENTINI DA GRADUATORIA 21.624,81

TOTALE parziale per assunzioni 2017 (residui triennio precedente) decurtata Trentini 59.689,68

Scoperto n. 1 categoria protetta

Ipotesi cessazioni Anno 2017 - Assunzioni Anno 2018	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Galetti Flavio cat B3	20.220,80	
Lambertini Paola cat B1	19.215,64	
Rossi Antonella cat D1	23.553,37	
Stanzani Alessandro cat D1	23.553,37	
Roncaglia Carla cat. C	23.050,07	
Totale	109.593,25	
Calcolo 75% (Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 1, D. L. n. 50/2017)		82.194,94
Parte residua		

Totale parziale per assunzioni 2018 (triennio precedente)

141.884,62

ASSUNZIONI 2018

Funzionario tecnico CAT. D1	23.553,37	
Collaboratore Tecnico CAT. B3	20.220,80	
Funzionario Amministrativo Contabile CAT D3	26.989,14	
CFL Istruttore Tecnico cat. C_LLPP Manutenzione dal 19/7/2017	21.624,81	
C.F.L. Istruttore Tecnico cat. C_Edilizia dal 2/4/2017	21.624,81	
C.F.L. Istruttore Amministrativo contabile cat. C Edilizia dal 15/5/2017	21.624,81	135.637,74

RESIDUI CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018

6.246,88

Ipotesi cessazioni Anno 2018 - Assunzioni Anno 2019	Spesa annuale	% prevista dal D.L. 112/2008
Montanari Gianna cat B1	19.215,64	
Totale	19.215,64	
Calcolo 75% (Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 1, D. L. n. 50/2017)		14.411,73
Parte residua		

Totale parziale per assunzioni 2019 (triennio precedente)

530,33

Cat. B1	19.215,54
Cat. B3	20.220,80
Cat. C	21.624,81
Cat. C nido	23.050,07
Cat. D1	23.553,37
Cat. D3	26.989,14

NOTA: dal decreto ministeriale 10/4/2017 abbiamo rilevato che il rapporto dip/abitanti non deve essere inferiore a 1/158. Il rapporto di Anzola ci risulta essere 1/172 (abitanti al 31.12.2015 n.12265 abitanti al 31/12/2016 12281 – dipendenti complessivi a dicembre 2017 n. 71). Quindi la percentuale di calcolo per la capacità assunzionale passa al 75%

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **10** del **30/01/2018**

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 – VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</p> Data 29/01/2018 <p style="text-align: right;">NUVOLETTO LUIGI</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> Data 30/01/2018 <p style="text-align: right;">RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 30/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 08/02/2018